

Il geografo Artemidoro e la dogana dell'Asia*

Il recente dibattito sull'autenticità del papiro di Artemidoro¹ ha richiamato la mia attenzione su un episodio della vita del celebre geografo² che finora non sembra essere stato oggetto di alcuna valutazione dal punto di vista storico - giuridico.

Scriva Strabone (XIV, 1, 26):

Μετὰ δὲ τὴν ἐκβολὴν τοῦ Καῦστρου λίμνη ἐστὶν ἐκ τοῦ πελάγους ἀναχεομένη (καλεῖται δὲ Σελινουσία) καὶ ἐφεξῆς ἄλλη σύρρους αὐτῇ μεγάλας ἔχουσαι προσόδους, ἃς οἱ βασιλεῖς μὲν ἱεράς οὔσας ἀφείλοντο τὴν θεόν, Ῥωμαῖοι δ' ἀπέδοσαν· πάλιν δ' οἱ δημοσιῶναι βιασάμενοι περιέστησαν εἰς ἑαυτοὺς τὰ τέλη, πρεσβέυσας δὲ ὁ Ἄρτεμίδωρος, ὡς φησι, τὰς τε λίμνας ἀπέλαβε τῇ θεῷ καὶ τὴν Ἡρακλεῶτιν ἀφισταμένην ἐξενίκησε κριθεὶς ἐν Ῥώμῃ· ἀντὶ δὲ τούτων εἰκόνα χρυσοῦν ἀνέστησεν ἢ πόλις ἐν τῷ ἱερῷ. τῆς δὲ λίμνης ἐν τῷ κοιλοτάτῳ βασιλέως ἐστὶν ἱερόν· φασὶ δ' Ἀγαμέμνονος ἴδρυμα.

Dopo la foce del fiume Caistro c'è una palude formata dall'acqua che deborda verso l'interno. Si chiama Selinusia, e subito accanto ce n'è un'altra che mescola le sue acque con quelle della prima. Esse procurano delle consistenti entrate (al tempio di Artemide, sito nel luogo più remoto della palude). Poiché erano entrate sacre, i re (certamente di Pergamo) le avocarono a sé e

* Dedico questo breve scritto relativo ai confini doganali della terra e del mare a Pierpaolo Zamorani, che vive nel delta ferrarese, ove il limite tra terra e mare appare talvolta incerto. E' destinato ad apparire negli Scritti giuridici per Pierpaolo Zamorani, Ferrara, 2009 (in preparazione).

¹ C. GALLAZZI, B. KRAMER, *Artemidor im Zeichensaal. Eine Papyrusrolle mit Text, Landkarte und Skizzenbüchern aus späthellenistischer Zeit*, APF, 44, 1998, pp. 189-208; cfr. inoltre il Catalogo della Mostra "Le tre vite del papiro di Artemidoro. Voci e sguardi dall'Egitto greco - romano", Torino, Palazzo Bricherasio, 8 febbraio - 7 maggio 2006 e l'opinione, contestante l'autenticità del singolare documento, di L. CANFORA, *Il papiro di Artemidoro con contributi di L. Bossina, L. Capponi, G. Carlucci, V. Maraglino, S. Micunco, R. Otranto, C. Schiano e un saggio del nuovo papiro*, Roma-Bari, 2008; una rassegna giornalistica delle diverse opinioni in Archaeogate (<http://www.archaeogate.org/papirologia/article/866/1/il-papiro-di-artemidoro-il-dibattito-continua.html>). Un'ipotesi interessante è stata avanzata da F. MATTALIANO, *Il papiro di Artemidoro tra Eratostene e Strabone*, Atti del Convegno "Rapporti interculturali nel Mediterraneo antico: Sicilia e Iberia" (Palermo, 15-16 giugno 2006), Malaga, 2008, pp. 145-161, in c.d.s., che propone, con tutte le cautele del caso, l'identificazione della cartina del papiro con l'ultima mappa capovolta del presunto atlante che avrebbe potuto fungere da modello (la cartina cioè relativa all'estrema zona orientale del Mediterraneo, corrispondente al segmento X della *Tabula Peutingeriana*, quella dell'area di Cipro). L'irreparabile errore, derivante dall'aver il pittore iniziato a riprodurre un modello cartografico delineato in un rotolo non ancora riavvolto e dunque dispiegato da sinistra verso destra, ruotando però il *volumen* di 180 gradi, sarebbe consistito nell'aver inserito la parte orientale, quella finale, del Mediterraneo, per giunta capovolta, credendola invece l'inizio ad occidente delle mappe, poiché il pittore riteneva essere stato il rotolo già riavvolto. Se l'originale ipotesi venisse suffragata da ulteriori, e più certi, riscontri cartografici, è evidente che essa da sola sarebbe in grado di dimostrare l'assoluta autenticità, almeno della parte geografica, dello straordinario papiro. Nessun falsario infatti avrebbe potuto immaginare e proporre una sofisticazione di tal genere derivante, secondo tale ipotesi, da una banale svista, che frequentemente doveva verificarsi nello svolgere e riavvolgere i rotoli antichi.

² L. CANFORA, *Il papiro di Artemidoro*, cit., pp. 69 ss.

le tolsero alla dea. I Romani gliele restituirono (quando presero possesso della regione); a loro volta però i publicani si appropriarono con la forza dei tributi. Allora, recatosi in ambasceria, Artemidoro – come egli stesso dice – recuperò le paludi alla dea, e inoltre riottenne per Efeso la località detta Eracleotide, che si era separata da Efeso; la causa fu discussa e giudicata a Roma. Al suo ritorno, come premio per tali successi, i cittadini di Efeso fecero innalzare una statua d'oro in onore di Artemidoro, da collocarsi nel tempio....

Attraverso Marciano di Eraclea (IV sec. d.C.)³ sappiamo che Artemidoro operò intorno al 104/100 a.C. (alla centosessantunesima olimpiade) e, attraverso lo stesso Strabone, apprendiamo inoltre che, probabilmente nei *Ionika; uIpomnhmata* ai quali accennava Ateneo⁴ come parte della ben più vasta opera dei *Gewgrafouvmena* (circolante ormai nel II/III sec. d.C. secondo un'attendibile ipotesi di Canfora⁵ con autonomia rispetto alla ben più vasta opera geografica originaria), il più antico geografo narrava di persona (ὄς φήσι) della sua memorabile missione a Roma e della controversia giuridica perorata con un successo tale che il trionfo gli era valso ad ottenere l'innalzamento di una statua d'oro nel tempio di Artemide. E' probabile che, esponendo nell'opera geografica in prima persona la vicenda giudiziaria, lo stesso Artemidoro abbia fornito la data dell'episodio - quella indicata da Marciano - che è perfettamente coerente con gli eventi storici⁶: dopo la fine della rivolta di Aristonico (133-129 a.C.) e prima dell'attacco di Mitridate (89-88 a.C.), il quale con l'attiva e sanguinario sostegno degli Efesini scacciò i Romani dalla provincia. Solo nel periodo precedente alla rivolta sarebbe stato infatti possibile l'accoglimento delle richieste degli Efesini, affidate alle convincenti argomentazioni del geografo ed alla generosità dei Romani.

Meno importante per noi è accertare se la statua d'oro eretta nel santuario di Artemide raffigurasse lo stesso Artemidoro, come sostiene Berger con altri⁷, o simboleggiasse piuttosto l'evento, corredato comunque da un'epigrafe menzionante il successo del geografo, come con maggiore cautela propone Canfora⁸.

Più interessante è invece il fatto che per giustificare la missione a Roma di Artemidoro si ipotizzi la sua appartenenza come sacerdote al tempio di Artemide o anche la sua qualità di statista (*Staatsmann*)⁹ e non si sottolinei invece esclusivamente la sua qualità di geografo, assolutamente essenziale a mio avviso, per la risoluzione della controversia giudiziaria.

La questione infatti verteva sui proventi della pesca nelle lagune alla foce del fiume Caistro che il tempio di Artemide di Efeso, come molte altre istituzioni religiose e comunità locali, percepivano sui redditi delle acque interne, e che i *publicani* romani invece decisamente contestavano. Le ragioni di tali, non rare, dispute in età romana riposavano su di una questione geografica, in molti casi realmente alquanto dubbia, se cioè il pescato provenisse da acque interne o dal mare aperto in ampi estuari, foci fluviali, vaste paludi costiere e lagune rivierasche¹⁰. Tale

³ MARCIANO, *Epit. Per. Men.* 3 (GGM I, p. 566).

⁴ ATENEO, *Deipnosoph.* III D, p. 111.

⁵ L. CANFORA, *op. cit.*, p. 70 nt. 3. Diversamente JACOBY (*FGrHist.* 438) pensava senz'altro ad una diversa ed autonoma opera di Artemidoro.

⁶ L. CANFORA, *op. cit.*, p. 70

⁷ A. BERGER, *s.v. Artemidoros*, PWRE, II, Stuttgart (1896), coll. 1329 e s.

⁸ L. CANFORA, *op. cit.*, p. 71.

⁹ M. GRAS, 1997, p. 68; F. LASSERRE, *s.v. Artemidoros*, *Lexicon der alten Welt*, hrsg. von C. Andersen *et al.*, Zurich, 1965.

¹⁰ Un'altra lunga controversia tra un *procurator vectigalis*, questa volta dell'Illirico, ed una comunità cittadina posta in una ampia foce di fiume, il *Tyras* (oggi il Dniester), ebbe per oggetto privilegi cittadini, vantati su imprecisate importazioni poste in vendita, il cui riconoscimento avrebbe potuto ridurre il *fructum Illyrici* [*Epistula Imperatorum Severi et Caracallae ad Tyranos* del 201 d.C. (FIRA I, 86 = CIL III, 781; CAGNAT, *IGRR* I, 598; BRUNS 89; DESSAU 423)]. La questione si protrasse almeno da Antonino Pio sino al regno di Settimio Severo e Caracalla prima di essere

distinzione, oggettivamente controversa in alcuni casi, appariva molto importante soprattutto in età romana per i riflessi giuridici che essa avrebbe potuto implicare. Infatti i proventi della pesca in acque interne avrebbero potuto essere assegnati a comunità locali o ad istituzioni religiose, a differenza dei redditi della pesca in mare, assoggettati invece ad una imposta appaltata ai *publicani* romani dopo la conquista e l'istituzione della dogana dell'Asia e da costoro dunque pretesa a svantaggio delle comunità locali.

Tale imposta, ampiamente diffusa fin da età antica nelle comunità greche e denominata come *télos ichthyikès* o *aliéōn*, veniva riscossa allo sbarco o alla vendita del pesce di mare nel mercato¹¹ e si era perpetuata fino all'età romana¹².

Fin da un tempo assai remoto infatti in tutto il bacino del Mediterraneo la concezione del mare come cosa comune a tutti gli uomini aveva infatti implicato che mare e spiagge non potessero essere considerati come *res publicae in patrimonio*, beni tali cioè da poter esser dati in concessione da parte di entità statali, ma piuttosto come *res publicae in usu gentium*, beni comuni cioè offerti alla fruizione di tutti gli uomini. Poteva così dichiararsi l'appartenenza esplicita del mare alla comunità umana (...τὴν μὲν θάλασσαν ἔλεγε κοινὴν εἶναι...), “*mentre il pesce che stava nel mare era solo di chi l'aveva comprato*” (...τοὺς δ' ἐν αὐτῇ ἰχθῦς τῶν ὠνησομένων)¹³ o catturato e dunque, in quanto tale, appariva assoggettabile a dazio nel momento del suo trasporto in terraferma.

L'imposta allora sulla pesca marina non costituiva una tassazione fissa per l'uso di una zona di mare - un *fovroi* cioè -, bensì un *tevlo*¹⁴, un'imposta sui prodotti della pesca in mare che fu percepita, quando professionalmente esercitata e non occasionalmente effettuata, quasi come un'imposta sul prodotto venduto o posto in vendita sul mercato o come un dazio su un prodotto importato dall'estero e percepito nelle *stationes* dei *portoria*, appaltati ai *publicani* romani dopo la conquista. Accadeva così che a Cauno in età romana le leggi sulla pesca e sulle esenzioni doganali apparissero esposte in pubblico sulle pareti dello stesso ufficio della dogana¹⁵ o che nella legge doganale

definita in favore della città; nulla in effetti indica che il contrasto fosse relativo alla pesca nella foce del fiume, ma certamente la situazione appare, anche topograficamente, assai simile a quella di *Histria* (DE LAET, *op. cit.*, pp. 209 ss.).

¹¹ Erano assoggettati anche il pesce salato, le conchiglie di murice per la fabbricazione della porpora, forse le ostriche ed i frutti di mare in genere. A Creta [DITTENBERGER, SIG 427 = IC III, VI (Praisos), 7 A ll. 6 e 7] l'imposta del porto (*elliménion*) è associata a quella della porpora e sul pescato. DITTENBERGER, SIG 615 (Mikonos) accenna alla gabella dei pesci e a Colofone (IK IV, 31) è ricordata un'imposta dei pesci, ma non è chiaro se si tratti di pesci di mare. Imposte sulla porpora sono frequentemente ricordate, oltre che a Creta, a Delo, ove il santuario di Apollo godeva dei proventi dell'imposta sul murice. A Delo è attestata l'imposta dei pesci ed anche un tributo (*upotrópion*), interpretato come tributo sulla pesca. Cfr. IG XI, 2, 161 A l. 26; 162 A l. 30; 199 A l. 16; 287 A l. 9 e HOMOLLE, *Comptes et inventaires des temples déliés en l'année 279*, BCH, XIV, 1890, p. 442; ANDREADES, *Storia delle finanze greche dai tempi eroici fino all'inizio dell'età greco-macedonica*, Atene, 1928 (trad. it. di F. De Simone Brouwer, Padova, 1961), pp. 171 ss.; J. DUMONT, *La Pêche dans le Fayoum hellénistique: traditions et nouveautés d'après le Papyrus Tebtynis 701*, Chron. d'Ég., 52, 1977, pp. 137-140.

¹² M. FIORENTINI, *Fiumi e mari nell'esperienza giuridica romana. Profili di tutela processuale e di inquadramento sistematico*, Milano, 2003; G. PURPURA, “*Liberum mare*”, acque territoriali e riserve di pesca nel mondo antico, Colloque internazionale “Ressources et activités maritimes des peuples de l'Antiquité”, Université du Littoral Côte d'Opale, Boulogne, 12-14 maggio, 2005 = AUPA, 49, 2004 (pubbl. 2005), pp. 165-206 = *Archaeogate*, marzo 2007 (<http://www.archeogate.it/iura/>) = IURA, Portale di diritto romano e dei diritti dell'antichità del Dipartimento di Storia del Diritto dell'Università di Palermo (<http://www.unipa.it/dipstidir/portale/>).

¹³ KOCH, *Com. Gr. Fragm.*, *Phoenikides* 5, p. 335 = MEINECKE I, 481, 2, 5 = ATENEO 8, 345 e. Secondo A. MARCHIORI, in ATENEO, *I Deipnosofisti*, II, Roma, 2001, p. 852 nt.1, si tratta della parodia di un verso di ESCHILO (RADT fr. 389): “*La sorte è di tutti, la decisione è solo di chi l'ha presa*”, forse proposta dai venditori di pesciolini fritti che si aggiravano tra le gradinate in teatro.

¹⁴ In STRABONE IV, 5, 3 e CASSIO DIONE 47, 16 il *phóros* (tributo), imposta diretta e straordinaria, è contrapposto al *télos* (dazio), imposta indiretta ed ordinaria. Quindi l'imposta fondiaria è normalmente opposta alla *télē*, come sottolinea S. J. DE LAET, *Portorium. Étude sur l'organisation douanière chez les Romains, surtout à l'époque du Haut-Empire*, Brugge, 1949, pp. 51 e 62.

¹⁵ G. PURPURA, *Il regolamento doganale di Cauno e la lex Rhodia in D. 14, 2, 9*, AUPA, XXXVIII, 1985, pp. 73 – 331; G. D. MEROLA, *Autonomia locale Governo imperiale. Fiscalità e amministrazione nelle province asiatiche*, Bari, 2001, pp. 129 ss.; G. PURPURA, “*Liberum mare*”, acque territoriali e riserve di pesca, cit., pp. 177.

dell'Asia, il *Monumentum Ephesenum*, il pesce e i prodotti in genere del mare venissero assoggettati a dazio insieme a tutte le altre merci importate dall'estero¹⁶.

Diversa ovviamente era la condizione dei pesci o dei prodotti provenienti dalle acque interne (fiumi e laghi, ma anche ampi estuari, foci fluviali, vaste paludi e pantani rivieraschi), le quali potevano invece continuare ad essere date in concessione o ad essere sfruttate a profitto di privati, comunità locali o singole istituzioni templari.

Al tempo dell'imperatore Claudio, ad esempio, quell'imposizione sul pesce marino che per la città di Bisanzio era stata fonte di grandi ricchezze, configurandosi come un *tevroi* (un'imposta cioè sui prodotti della pesca in mare importati in terraferma), piuttosto che come un *fovvoi* (un'imposta fissa prevista per l'uso di una determinata zona di mare), essendo adesso riscossa dai *publicani* come una sorta di *portorium*, si era ormai trasformata in un grave onere per l'intera comunità locale dei Bizantini¹⁷. I diritti di pesca invece sulle acque interne in molti casi erano stati riconosciuti dai romani dopo la conquista, mantenendo a singole comunità e ad antiche istituzioni templari i proventi della pesca in laghi, stagni, paludi e foci fluviali: così era avvenuto per i diritti vantati dalla colonia di *Patrai*, menzionati da Strabone¹⁸ o per quelli ricordati, ad esempio, in una notizia di Pausania collegata ad una sorgente d'acqua dolce (*peghê*) dedicata ad Hermes¹⁹. L'imposta sul pesce, menzionata ad Efeso in un'iscrizione su di un altare dedicato da una donna al tempo di Nerone e richiamata ancora al tempo di Antonino Pio²⁰, si riferiva certamente a pesca praticata in acque interne, cioè nel fiume Caistro, e non in mare²¹. Così, come si è visto, il tempio di Artemide ad Efeso traeva grandi guadagni dai proventi della pesca nella laguna costiera, che traeva la sua denominazione dalla pianta acquatica del selino (appio), ed in quella adiacente alla foce del Caistro²², redditi molto antichi che erano stati confiscati dagli Attalidi, ma che erano stati restituiti dai romani all'istituzione templare²³. Ma anche in questo caso - come in quello della città di *Histria* alle foci del Danubio, che riguarda ancora una volta una controversia sui diritti della pesca in acque interne e la definizione di limiti territoriali, che si protrasse dalla creazione nel 46 d.C. del distretto doganale della *Ripa Thraciae*²⁴ per circa mezzo secolo²⁵ - i publicani entrarono immediatamente in contrasto con l'istituzione templare in onore di Artemide per il diniego opposto dai sacerdoti di corrispondere alcunché per la pesca ed i prodotti dai luoghi suddetti.

¹⁶ G. PURPURA, *La provincia romana d'Asia, i publicani e l'epigrafe di Efeso (Monumentum Ephesinum)*, IVRA, Rivista Internazionale di Diritto Romano e Antico, Catania, 53, 2002 (pubbl. 2005), pp. 177 - 198 = Archaeogate, febbraio 2003 (<http://www.archeogate.it/iura/article.php?id=211>) = IURA, Portale di diritto romano e dei diritti dell'antichità del Dipartimento di Storia del Diritto dell'Università di Palermo (<http://www.unipa.it/dipstidir/portale/>); ID., G. PURPURA, "Liberum mare", acque territoriali e riserve di pesca, cit., pp. 180 - 182.

¹⁷ TACITO, *Annales* XII, 63.

¹⁸ STRABONE, X, 2, 21. M. FIORENTINI, *Fiumi e mari*, cit., p. 462.

¹⁹ PAUSANIA VII, 22, 2.

²⁰ *IK* II, 267 A 11 l. 9; anche *IK* III, 788, 5 l. 9 = *OGIS* II, 496 è relativa al *telos tes ichthyikes* ad Efeso al tempo di Antonino Pio.

²¹ FIORENTINI, *op. cit.*, p. 462.

²² FIORENTINI, *l.c.*

²³ DE LAET, *op. cit.*, p. 96 nt. 4.

²⁴ DE LAET, *op. cit.*, pp. 206 ss. e 235 e s.

²⁵ L'epigrafe contiene dunque una copia (*exemplum*) di una *epistula* del 25 ottobre del 100 d.C. relativa all'estratto (*descriptum et recognitum*) dal registro del legato di Mesia M. Laberio Massimo con la determinazione dei confini cittadini contestati da un tal Caragonio Filopalestro, *conductor publici portori ripae Thraciae*, che sosteneva che la *Ripa Thraciae* avrebbe dovuto estendersi da *Dimum* sino al mare e dunque sarebbero stati soggetti al *portorium* i prodotti provenienti dalla laguna d'*Halmyris* e dall'isola di *Peukè*, come pesce e legno di pino. Si riferivano dunque i precedenti costituiti da cinque *epistulae*: una lettera di Fl. Sabino del 49 d.C. che dava incarico ad un prefetto, Arunzio Flamma, probabilmente capo della coorte incaricato del controllo della frontiera in tale settore, di vegliare affinché il diritto degli abitanti di *Histros* sull'isola di *Peukè* fosse rispettato. In un'altra lettera di Sabino si affermava che i privilegi degli Istriani di pescare nella foce dalla riva dell'*Histros* fino al mare e di trasportare i pini dell'isola di *Peukè* senza corrispondere il dazio dovevano essere mantenuti. La medesima conferma in una lettera di Pomponio Pio del 51, che richiamava i precedenti di Sabino, ed in un'altra lettera di T. Plauzio Silvano Eliano del 52/53 d.C. Nel 54 il legato Tullio Gemino è costretto ancora una volta a tornare sull'annosa questione che si trascinerà sino alla decisione di Laberio Massimo del 100 d.C.

Tutto verteva allora sulla questione geografica dell'esatta determinazione dei confini marini - che avrebbero potuto legittimare l'esazione del dazio sul pesce di mare e sui limiti delle lagune assegnate al tempio, probabilmente controversi per la conformazione geografica dell'ampia foce. Da qui l'investitura a perorare la causa di Artemide del più illustre geografo dell'epoca, fortunatamente di Efeso, ed le significative espressioni utilizzate da Strabone nel ricordare l'episodio: “*Dopo la foce del fiume Caistro c'è una palude formata dall'acqua che deborda verso l'interno. Si chiama Selinusia...*”. Si trattava dunque con sicurezza di acque dolci interne alimentate dal fiume ed il fatto che quelle di un secondo ed adiacente specchio d'acqua si mescolassero con le prime rendeva anche interna la seconda palude salmastra, ma non marina (“...*subito accanto ce n'è un'altra che mescola le sue acque con quelle della prima.*”).

Le convincenti argomentazioni geografiche di Artemidoro, probabilmente fedelmente riferite da Strabone, non si limitarono, a quanto pare, a far recuperare “...*le paludi alla dea*”, ma inoltre costui “...*riottenne per Efeso la località detta Eracleotide, che si era separata da Efeso*”. L'espressione, che è stata sempre intesa in senso “politico”, è allora probabile che invece vada interpretata in senso geografico, in quanto è possibile che si sia trattato di un territorio per alterazione costiera realmente separato da quello cittadino (e non per ribellione o allontanamento politico²⁶) e poi ridefinito dal senato in seguito alla soluzione della controversia con i *publicani* romani come anticamente congiunto a quello efesino.

Tutto ciò avrebbe potuto, ad esempio, facilmente verificarsi per il distacco dalla terraferma di un lungo istmo costiero che un tempo avrebbe potuto chiudere completamente una palude e comprendere la zona detta Eracleotide. La difficoltà di distinguere, in seguito all'erosione costiera e all'apertura di varchi verso il mare, le acque interne dalle esterne e la trasformazione in una lunga isola della località di Eracleotide, adesso fisicamente staccata dal territorio cittadino, avrebbe ben potuto alimentare le pretese dei *publicani* sui prodotti ittici delle antiche paludi, ora aperte ai flutti marini e al tempo stesso rendere temporaneamente autonoma la zona insulare di nuova formazione.

E' attendibile ipotesi sostenuta da Nicolet²⁷ che nell'analogia controversia per la definizione dei confini (*horothesia*) della città di *Histria* e del distretto doganale della *Ripa Thraciae* ci si sia avvalsi di mappe, menzionate come *formae*, alla l. 75 della lunga epigrafe²⁸. La competenza del geografo di Efeso forse ancora cartografica, ma formatasi in un momento assai prossimo a quello nel quale la pratica geografica si innalzava con Posidonio al rango di scienza²⁹, può aver determinato la scelta degli Efesini di avvalersi, per determinare storicamente i controversi limiti della dogana dell'Asia³⁰, di un conoscitore dello stato dei luoghi, esperto di mappe, ma anche autore di una rinomata opera geografica, che forse già tendeva a sottolineare l'aspetto elevato di *episteme* di quella che era, fino ad allora, mera *pragmateia* geografica.

Poco dopo Cicerone dichiarerà che nessun senatore può ormai permettersi d'ignorare la conformazione e la consistenza dei territori dell'impero³¹ e progetterà, avendo ascoltato Posidonio a Rodi, un'opera geografica, che però non realizzerà mai³².

²⁶ L. CANFORA (*op. cit.*, p. 72) ipotizza che l'Eracleotide abbia approfittato del caos creato nel 133/129 a.C. dalla rivolta di Aristonico per staccarsi dalla dipendenza nei confronti di Efeso, ma grazie ad Artemidoro la città sia stata pienamente risarcita della secessione della comunità locale.

²⁷ C. NICOLET, *Documents fiscaux et géographie dans la Rome ancienne*, La mémoire perdue. A la recherche des archives oubliées, publiques et privées, de la Rome antique, Publications de la Sorbonne, Paris, 1994, pp. 169 ss.

²⁸ Abbott-Johnson, *Municipal documents in Greek and Latin*, n. 68: *Epistula Laberi Maximi et aliorum. De Finibus Histrianorum* (43-100 d.C.). Sulle modifiche di questa zona del delta del Danubio cfr. il sito internet “The Danube Delta in ancient writings” (http://soltdm.com/geo/arts/delta/delta_r.htm). Sulla forma cfr. C. MOATTI, *Archives et partage de la terre dans le monde romain (II^e siècle avant – I^e siècle après J.-C.)*, Collection de l'École Fr. de Rome, 173, Rome, 1993, pp. 43 ss.

²⁹ L. CANFORA, *op. cit.*, p. 34; S. MICUNCO, in L. CANFORA, *Il papiro di Artemidoro*, cit., p. 139.

³⁰ C. NICOLET, *Le Monumentum Ephesenum et la délimitation du portorium d'Asie*, MEFRA, 105, 1993, 2, pp. 929 – 959.

³¹ Nel 51 a.C., nel *De legibus* III, 41; C. NICOLET, *Documents fiscaux et géographie*, pp. 149 ss.

³² Nell'aprile del 59 a.C. (*Ad Att.* II, 6, 1); cfr. anche *Ad Att.* II, 7, 1; II, 8, 1; C. SCHIANO, in L. CANFORA, *Il papiro di Artemidoro*, cit., pp. 100 ss.; S. MICUNCO, in L. CANFORA, *Il papiro di Artemidoro*, cit., p. 139.

Ma di cartografi, di mappe e di geografi che interagiranno costantemente con il mondo del diritto ormai vi sarà una pressante necessità per il governo romano³³, non solo per antiche delimitazioni di proprietà, per scopi di centuriazione, catastali, finanziari o di demarcazione storica di giurisdizioni e di territori, ma anche per un'autocelebrazione della varietà e vastità dell'impero conquistato, per un disciplinamento e un ordine, che culminerà con lo straordinario "inventario del mondo", registrazione cartografica di tutto l'impero, effettuata da Marco Vipsanio Agrippa³⁴ e con il *Breviarium totius imperii* di Augusto.

Palermo, 23 settembre 2008

Gianfranco Purpura
Dipartimento di Storia del diritto
Università di Palermo

³³ C. NICOLET, *Documents fiscaux et géographie dans la Rome ancienne*, cit., pp. 140 – 172; M. I. P. GULLETTA, *Geographiein*, "tracciare il mondo", ovvero la cartografia antica, Le tre vite del Papiro di Artemidoro, cit., p. 97; C. MOATTI, *Les archives des terres publiques à Rome (II^e s. av.-I^{er} s. ap. J.C.)*. *Les cas des assignations*, La mémoire perdue. A la recherche des archives oubliées, publiques et privées, de la Rome antique, Publications de la Sorbonne, Paris, 1994, pp. 113 ss.

³⁴ C. NICOLET, *L'inventaire du monde*, Paris, 1988.